

Ferie del DS non fruite entro il primo semestre dell'anno successivo: vanno azzerate?

Data: 14/02/2020

Area Tematica: Dirigenti scolastici

Argomenti: [Personale: ferie](#)

Keywords: [#pbb](#) [#semestre](#) [#anno](#) [#fruire](#) [#fruizione](#) [#traslazione](#) [#proroga](#) [#azzeramento](#) [#godimento](#) [#aran](#) [#perdita](#)

Domanda

Spett.le Italiascuola,

chiedo un parere in merito alla seguente questione.

Da alcuni anni l'Ufficio Scolastico Territoriale, non so se in accordo con l'USR, emana una nota, intorno a novembre, in cui si informano i Dirigenti scolastici che, in caso non siano in grado di fruire delle ferie residue dell'anno precedente entro il semestre successivo, quindi entro la fine di febbraio, possono presentare motivata richiesta di proroga per la loro fruizione entro il termine dell'anno scolastico in corso (nota che allego).

Quest'anno, come al solito (dal momento che ho avuto la reggenza negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19), ho chiesto di poter prorogare la fruizione delle ferie residue fino al 31 agosto 2020, dati i molti impegni di servizio.

Ho ampiamente motivato la richiesta, come da allegato.

Nella risposta, che mi è pervenuta il 5 febbraio 2020, quindi molto tardi e solo dopo mia sollecitazione, il Dirigente dell'UAT scrive: "Con riferimento alla Sua richiesta prodotta in data 29/11/2019 e considerate non sufficienti le motivazioni di carattere oggettivo a supporto della medesima, si comunica che questo Ufficio, come previsto dalla norma contrattuale, dovrà procedere all'azzeramento del residuo ferie relativo all'anno scolastico 2018/2019. In via eccezionale, lo scrivente autorizza la S.V. a fruire del residuo ferie entro la data del 31/03/2020."

L'assistente amministrativa che si occupa delle ferie dei Dirigenti Scolastici, telefonicamente, mi ha comunicato che annualmente lei annulla moltissime ferie non godute degli stessi.

Ho letto con attenzione l'articolo 13 dell'ultimo contratto, e non vi ho trovato alcun riferimento all'annullamento delle ferie residue, anche se si parla di "esigenze di servizio assolutamente indifferibili" per la proroga al 31 agosto.

Il quesito che pongo dunque è il seguente: è legittimo, da parte dell'Amministrazione, annullare le ferie residue dei Dirigenti Scolastici non fruite entro il primo semestre dell'anno scolastico successivo?

Grazie e cordiali saluti.

Risposta

Tutti i CCNL disciplinano la questione inerente la traslazione delle ferie non godute all'anno successivo quale strumento per evitare la perdita delle ferie medesime che, come noto, la giurisprudenza della Cassazione qualifica quale diritto irrinunciabile e monetizzabile nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

L'ARAN, l'Orientamento SCU_093 del 15 luglio 2015 ha ricordato che, secondo i principi generali, la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale.

Pertanto, in via ordinaria, l'amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l'assegnazione d'ufficio delle stesse.

Per i Dirigenti la normativa specifica è rappresentata dall'art. 13 comma 12 prevede che in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

Il comma 14 prevede che il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui sopra.

La traslazione per motivi di salute anche oltre i termini previsti dal CCNL è stata affermata anche dall'ARAN con l'O.A. SCU_085 del 18 gennaio 2015 (nel caso specifico per assenze per gravi patologie).

Pertanto, per evitare la perdita delle ferie maturate il recupero è ordinariamente previsto entro il primo semestre dell'A.S. successivo (quindi entro febbraio); la possibilità di fruirle entro la fine dell'A.S. successivo a quello di maturazione è ancorata, dal CCNL, alla presenza di esigenze di servizio assolutamente indifferibili.

Ora, a nostro avviso, la domanda del Dirigente era motivata e meritevole di essere apprezzata sotto il profilo della presenza delle descritte esigenze di servizio indifferibili.

Tuttavia, stante la posizione dell'Amministrazione, la conseguenza, in caso di mancata fruizione entro il termine del 31 marzo 2020 concesso dall'Amministrazione quale sorta di "transazione" non riconducibile ad alcuna previsione contrattuale, è la perdita delle ferie residue maturate.

Resta, ovviamente, in capo al Dirigente la possibilità di adire il Giudice del Lavoro avverso il provvedimento di mancata proroga del termine di fruizione delle ferie residue.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.